

## RENDICONTO DELLA SPESA

Collegato alla problematica esposta è lo scarso ricorso agli ordinatori primari di spesa sul territorio. L'implementazione consentirebbe, infatti, di risolvere la criticità derivante dal frazionamento delle fasi di spesa tra più articolazioni amministrative, evitando i ritardi derivanti dal trasferimento della documentazione<sup>11</sup>.

L'UCB presso i Ministeri dell'Istruzione e dell'Università e della ricerca ha sottolineato come l'allineamento tra competenza e cassa non è possibile per i capitoli che danno copertura a spese da "fattore legislativo", per le quali un'eventuale economia di competenza significherebbe non dare attuazione a quanto disposto dalla norma che ha autorizzato la spesa per un determinato esercizio. In questi casi, per superare la criticità, l'Amministrazione ha provveduto a programmare, comunque, la spesa, ed il relativo impegno, entro il 31 dicembre dell'esercizio di stanziamento (o di conservazione), imputandolo a valere sulla competenza e sulla cassa del medesimo, generando altrettanti residui passivi.

Ha segnalato, altresì, come la circolare MEF-RGS n. 29 del 2019 ha disposto, nel caso di trasferimenti di somme ad amministrazioni pubbliche (categoria 4), la possibilità di assumere impegni, a ridosso della chiusura dell'esercizio, anche in assenza della relativa disponibilità di cassa sul capitolo, per consentire la conservazione degli importi in favore degli aventi diritto, in presenza di procedure complesse volte a definire i beneficiari (ad esempio, predisposizione di graduatorie o preventiva adozione di decreti interministeriali di riparto).

L'UCB presso il Ministero della Cultura ha sottolineato che molti contributi vengono erogati attraverso il meccanismo delle anticipazioni e del saldo, con erogazione a titolo di acconto nell'esercizio finanziario di assunzione dell'impegno e l'erogazione finale a conclusione del progetto, con relativa rendicontazione (in esercizio finanziario successivo). In tali casi, l'impegno per la quota a titolo di saldo dovrebbe essere imputato nell'esercizio nel quale si concretizzeranno gli elementi costitutivi dell'atto di impegno.

È stato, pertanto, ritenuto opportuno che l'Amministrazione adotti opportune modifiche del procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, sia per adeguarlo al nuovo concetto di impegno che per procedere ad una attenta programmazione delle risorse.

Nell'ipotesi, poi, che la legge preveda contributi *una tantum* l'impegno è assunto, a volte, senza stima di esigibilità, per evitare il rischio di perdere le disponibilità qualora l'*iter* di erogazione non si concluda entro l'anno. Tale problematica, è stato precisato, andrebbe affrontata anche a monte, nel senso che gli stanziamenti delle risorse dovrebbero seguire i tempi di potenziale erogazione delle medesime, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili (in particolar modo quando l'autorizzazione legislativa è limitata ad un solo esercizio).

Notevole impatto ha avuto, inoltre, sulla gestione della spesa del MIC la novità introdotta in materia di spesa delegata. Il Ministero ha una articolazione periferica molto composta, composta da circa 300 strutture (archivi, soprintendenze, musei, ecc.). La disciplina che ha modificato la spesa da demandare a funzionari delegati dispone, tra l'altro, che gli importi delle aperture di credito non interamente utilizzati entro il termine di chiusura dell'esercizio costituiscono residui e possono essere accreditati negli esercizi successivi nel rispetto dei termini di conservazione dei residui medesimi. L'ordinatore primario deve tener conto, pertanto, dell'esigibilità effettivamente manifestatasi in corso d'esercizio o, comunque, delle previsioni di assunzione degli impegni come rappresentate nei programmi pluriennali di spesa riveduti dai funzionari delegati. I residui passivi, quindi, dovrebbero formarsi solo per situazioni specifiche intervenute nella fase finale dell'anno o per eventi sopravvenuti, non fronteggiabili con gli strumenti sopra elencati.

L'UCB del MIPAAF ha evidenziato che persistono problematiche per gli aggiornamenti dei cronoprogrammi, sia in sede di variazioni di bilancio che in fase gestionale. In occasione del monitoraggio mensile effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 10, della legge n. 196 del 2009

<sup>11</sup> Tale possibilità, ovviamente, necessita dell'individuazione, a monte, delle competenze "proprie" dell'organo decentrato, distinte da quelle "delegate" dall'organo centrale che, come tali, peraltro, dovrebbero riguardare interventi, non particolarmente qualificanti, la cui delega andrebbe fatta, qualora ritenuta opportuna, in ragione della maggiore vicinanza tra autorità che gestisce e beneficiario finale della commessa.

## ATTENDIBILITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI

(Circolare MEF-RGS n. 2 del 2019) sono stati rilevati disallineamenti tra le previsioni e gli effettivi pagamenti, con conseguente sollecitazione all'Amministrazione a provvedere ai necessari aggiornamenti.

Anche nelle proposte formulate ai fini della redazione del bilancio di previsione non sempre l'Amministrazione ha correttamente interpretato la filosofia imposta dal cambiamento normativo, che prevede di programmare l'utilizzo delle risorse durante tutto l'arco del triennio secondo il criterio dell'effettiva esigibilità. Non di rado, invece, le proposte per il secondo e terzo anno del bilancio risultano la mera proiezione di quelle relative al primo, palesando una non sempre adeguata programmazione. Tale carenza determina non di rado che, in fase di gestione, insorgano problematiche inerenti all'assunzione degli impegni di spesa, a causa della sovrabbondanza di risorse disponibili per il primo anno del triennio, che determina, soprattutto per la parte corrente, ingenti economie di bilancio, a fronte di fondi insufficienti per gli esercizi successivi. Ciò impone, in fase di gestione, un'attività continua di variazioni compensative, laddove consentite, ovvero, nel caso di capitoli associati ad autorizzazioni di spesa da "*fattore legislativo*", richieste di allineamenti in sede di assestamento<sup>12</sup>.

L'UCB presso il MIPAAF ha, comunque, riferito che, nel corso dell'esercizio 2021, l'Amministrazione ha cominciato a valutare in maniera più corretta l'imputazione degli impegni di spesa, procedendo in caso di "*slittamento*" in avanti dell'esigibilità, per varie motivazioni, alla rimodulazione dell'imputazione dell'impegno<sup>13</sup> (procedura che, naturalmente, se riduce la spesa da imputare sull'esercizio, impatta su quella degli anni successivi, e dei relativi saldi).

L'UCB presso il MISE, al fine di analizzare gli effetti che l'introduzione dell'impegno pluriennale ad esigibilità ha apportato al bilancio del Ministero, ha ritenuto utile raffrontare i dati, relativi alla formazione dei residui propri, a partire dal triennio precedente alla decorrenza della nuova configurazione dell'impegno. In particolare, in appositi grafici ha illustrato l'andamento per il periodo 2016-2021 in termini di rapporto percentuale tra lo stanziamento definitivo di competenza ed i residui propri. Dai dati forniti si evince come, a fronte di aumento rilevante degli stanziamenti, la percentuale della formazione di residui sia notevolmente diminuita, passando dal 20 per cento delle annualità 2018 e 2019 all'8 per cento del 2020 per arrivare al 5 per cento del 2021 (andamento, tuttavia, non uniforme per Direzione generale).

L'UCB presso il MITE ha rilevato come l'avvento dell'IPE abbia comportato, per le Amministrazioni, un cambiamento notevole nelle usuali modalità di gestione, atteso che, in precedenza, era prassi impegnare una spesa nel mese di dicembre, in conto competenza del medesimo esercizio, conservando una certa sicurezza sulla possibilità di utilizzo dell'intera somma, a prescindere dalle successive manovre di bilancio. I due anni di sperimentazione dell'impegno ad esigibilità hanno introdotto modalità differenti di gestione non metabolizzati repentinamente da parte degli uffici; spesso, infatti, ci si è trovati ad assistere ad anomalie nelle proposte di imputazione degli IPE che lasciavano trasparire un'attenzione non sufficiente (forse anche causa resistenza al cambiamento) alla problematica in questione. Un secondo aspetto

<sup>12</sup> Anche nel caso della ripartizione di fondi (quale, a titolo esemplificativo, quella effettuata ai sensi dell'art. 4 della legge 499 del 1999, le cui risorse sono allocate sul capitolo 7810 (somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale) le risorse vengono rese disponibili solo a ridosso della chiusura dell'esercizio, con conseguente impossibilità di poterle utilizzare e necessitata richiesta di conservazione quali residui di stanziamento. L'impianto normativo vigente, inoltre, non ha finora consentito di ripartire le risorse su un piano pluriennale, elemento che accentua le difficoltà che l'Amministrazione incontra in sede gestionale. Tale circostanza imporrebbe una riflessione sulle più significative autorizzazioni legislative allo scopo di consentire un più efficace utilizzo delle risorse finanziarie, una più contenuta formazione di economie e, con particolare riferimento ai capitoli in conto capitale, un meno frequente ricorso alla "*flessibilità orizzontale*" concessa dall'art. 30, comma 2 della legge n. 196 del 2009 ed alla conservazione, quali residui di stanziamento (con assunzione, nel corso dell'esercizio successivo, del formale impegno, in conto residui, per l'intero ammontare).

<sup>13</sup> Nel caso, ad esempio, di proroghe richieste da beneficiari di contributi, l'Amministrazione, in ipotesi di passaggio da un esercizio al successivo, ha proceduto alla indicata rimodulazione. Altra problematica meritevole di attenzione è quella riguardante le concessioni di contributi ai consorzi di bonifica che, per loro intrinseca natura, presentano un percorso procedurale caratterizzato da incertezza (gare da effettuare, imprevisti nella fase di esecuzione, etc.) che, nel corso degli anni, comportano, più volte, "*slittamenti in avanti*" di notevole portata temporale e, conseguentemente, il mancato rispetto del cronoprogramma in base al quale erano state assunte le quote di impegno sui rispettivi esercizi.

## RENDICONTO DELLA SPESA

gestionale importante, che ha necessariamente coinvolto i vertici della struttura, è stato quello di rivedere la logica di formazione dell'atto. Ad esempio, le convenzioni hanno previsto scadenze di rendicontazione (e pagamento) nei mesi centrali dell'anno, al fine di evitare, per quanto possibile, termini a ridosso della chiusura di esercizio, con il rischio di slittare l'esigibilità all'anno successivo e produrre, di conseguenza, economie in termini di competenza e di cassa.

Per quel che concerne, invece, il termine "esigibilità", l'UCB presso il MIPAAF ha osservato (anche alla luce di quanto disposto dalle circolari MEF-RGS n. 34/2018 e n. 2/2019) che quest'ultimo differisce dal "pagamento", posto che, altrimenti, non avrebbe senso mantenere il conto dei residui. Più specificatamente, ha evidenziato come l'esigibilità sia il momento in cui sorge il diritto del creditore alla riscossione del credito vantato nei confronti dell'Amministrazione, indipendente dal momento in cui, in concreto, sarà effettuato il pagamento.

In proposito, è stato sottolineato come la chiusura di esercizio implica che vi siano dei tempi entro i quali l'Amministrazione possa inviare gli ordinativi di pagamento agli uffici della Ragioneria generale dello Stato per il controllo ed il successivo invio in Tesoreria. Di conseguenza, se una fattura viene emessa a ridosso della chiusura, pur essendo esigibile in quel determinato anno, non può essere pagata nello stesso anno a causa della chiusura dei sistemi informativi (e il pagamento deve slittare all'esercizio successivo, in conto residui).

L'UCB presso il MIPAAF ha evidenziato, altresì, come ci sono eccezioni all'imputazione dell'impegno secondo esigibilità, quali quelle contenute nell'art. 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009 per i trasferimenti ad enti ed amministrazioni pubbliche o per le spese di personale (anche esterno) o per i compensi assimilabili a retribuzioni fisse e periodiche (es. membri di una commissione retribuiti mensilmente).

Per ciò che concerne i rapporti con la cassa, l'IPE non implica più la sola imputazione alla competenza, in quanto le risorse vengono rese indisponibili anche in termini di cassa, con riduzione dei margini di manovra per la copertura dei residui attraverso variazioni compensative tra unità di bilancio nell'ambito dello stesso stato di previsione della spesa.

PAGINA BIANCA

NOTAZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE UNITÀ STATISTICHE ESAMINATE,  
DISTINTE PER MINISTERO

PAGINA BIANCA

RENDICONTO DELLA SPESA

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***Missione 6: "Giustizia"**programma 5: "Giustizia tributaria"**Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti**Categoria di spesa: 2 (Consumi intermedi)**CE2 2 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 8 (Commissioni, comitati, consigli)**Capitolo di spesa: 1269**Denominazione: Spese per i compensi ai componenti delle commissioni tributarie**Art/PG: 1 (Commissioni tributarie regionali e provinciali)**Norme di riferimento del capitolo: LEGGE 836/1973**Ordinativo diretto: n. 496**Data pagamento: 25/08/2021**Importo pagato: 2.636,53 (Conto competenza)**Esercizio di provenienza: 2021**Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:*

Il titolo di spesa si riferisce al pagamento del compenso variabile spettante ad un giudice della Commissione Tributaria Provinciale di Latina, per il periodo gennaio-giugno 2021 (primo semestre).

Nel dettaglio, il beneficiario dell'ordine di pagamento ha rivestito nel primo semestre 2021 l'incarico di Presidente della Commissione Tributaria di Latina. L'importo del compenso variabile, pari a 2.636,53 euro, è stato determinato come da prospetto sulla base di diversi indici (numero di provvedimenti collegiali emanati; tipologia attività svolta, se dal caso di Presidente di commissione, Sezione, ecc.).

Mediante il decreto di decentramento fondi n. 547 del 27 luglio 2021 di importo pari a 608.972,95 euro, l'Ufficio VII della Direzione della Giustizia Tributaria ha assegnato, in termini di competenza e cassa, i mezzi finanziari alle Commissioni Tributarie (Cap. 1269 pg 1) per il pagamento dei compensi variabili ai Giudici per il periodo gennaio-giugno 2021. Sul presupposto di tale stanziamento è stato emanato il successivo decreto di liquidazione, che tiene conto dei beneficiari e dei compensi riportati dall'allegato prospetto della Commissione Tributaria di Latina.

*Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa:*

Nota n. 1986 del 19 luglio 2016 del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria avente ad oggetto "Compensi variabili giudici tributari anni 2015 e 2016 - richiesta attestazione assenza cause d'incompatibilità art. 8, comma 1-bis del decreto legislativo n. 545 del 1992"; decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", in particolare art. 13 "Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate".

*Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:*

Il decreto di impegno è stato assoggettato al controllo di regolarità amministrativo-contabile da parte della Ragioneria territoriale dello Stato di Roma.

*Principali documenti esaminati:*

Sono presenti in atti: decreto di decentramento fondi; decreto di impegno e pagamento; ordine di pagamento; schema liquidazione compensi giudici tributari; prospetto compensi variabili dei Giudici Commissioni Tributaria gennaio-giugno 2021; attestazione Presidente della Commissione gennaio-giugno 2021 rilasciata dalla CTP.

## ATTENDIBILITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI

*Eventuali profili di criticità, esame della congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili:*

In sede di audizione è stata richiamata all'attenzione dell'Amministrazione la previsione normativa che pone il limite annuo lordo del reddito dei giudici tributari in 240.000,00 euro (art. 13, comma 1, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito, con modifiche, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, con decorrenza dal 24 giugno 2014), quale limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni. Sul punto, in sede di contraddittorio, sono stati citati i recenti arresti giurisprudenziali, evidenziando l'importanza che venga previsto un sistema di monitoraggio e verifica dell'osservanza del limite annuo lordo disposto per legge.

*Conclusioni:*

Sulla base degli elementi acquisiti il procedimento di emissione dell'ordinativo di pagamento all'esame appare regolare.

Ad un tempo si osserva che, in base a recenti arresti giurisprudenziali, appare necessario prevedere un sistema di monitoraggio e verifica dell'osservanza del limite annuo lordo disposto per legge.



## RENDICONTO DELLA SPESA

*Missione 24: “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”*

*Programma 6: “Garanzia dei diritti dei cittadini”*

*Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti*

*Categoria di spesa: 5 (Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private)*

*CE2 3 (Altri trasferimenti); CE3 1 (Famiglie)*

*Capitolo di spesa: 1312*

*Denominazione: Somme da corrispondere a titolo di equa riparazione e risarcimenti per ingiusta detenzione nei casi di errori giudiziari*

*Art/PG: 1 (Somme da corrispondere a titolo di equa riparazione e risarcimenti per ingiusta detenzione, ecc.)*

*Norme di riferimento del capitolo: legge 504/1960*

*Ordinativo diretto: n. 669*

*Data pagamento: 20/12/2021*

*Importo pagato: 40.348,65 (Conto competenza)*

*Esercizio di provenienza: 2021*

*Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:*

Il titolo di spesa si riferisce al pagamento dell’indennizzo corrisposto in esecuzione di un provvedimento giurisdizionale emesso dalla Corte d’Appello di Bologna, divenuto irrevocabile il 30 novembre 2021, il quale ha accertato la ingiusta privazione della libertà personale, sofferta dal beneficiario dell’ordine di pagamento (già tenente colonnello della Guardia di Finanza) per complessivi 215 giorni.

L’indennizzo è stato quantificato dalla Corte d’Appello su base giornaliera (euro 117,91 per ogni giorno) ed aumentato equitativamente di euro 15.000,00 per lesione dell’onore personale e professionale, in osservanza ai limiti previsti dall’art. 315 del codice di procedura penale.

In esecuzione di tale provvedimento giurisdizionale, in data 9 dicembre 2021, è stato emesso il decreto di autorizzazione all’impegno e al pagamento per complessivi euro 40.348,65 a titolo di indennizzo.

*Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:*

Codice di procedura penale (d.P.R. 22 settembre 1988, n. 477), art. 315 “Procedimento per la riparazione” e art. 643 “Riparazione dell’errore giudiziario”.

*Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:*

Il decreto di impegno è stato assoggettato al controllo di regolarità amministrativo-contabile dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero.

*Principali documenti esaminati:*

Sono presenti in atti: decreto di impegno; ordine di pagamento ad impegno contemporaneo; ordinanza della Corte d’Appello di Bologna; liberatoria Agenzia delle Entrate.

*Eventuali profili di criticità, esame della congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili:*

In sede di audizione, dato atto della completezza della documentazione e della tempestività della disposizione di pagamento, è stato richiesto all’Amministrazione di relazionare in merito agli intervenuti miglioramenti che hanno consentito di velocizzare la liquidazione di tale tipologia di indennizzo.

L’Amministrazione non ha fornito l’appunto richiesto.

*Conclusioni:*

Nei limiti della documentazione in atti il procedimento di emissione dell’ordinativo di

## ATTENDIBILITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI

pagamento all'esame appare regolare.

Si evidenzia, tuttavia, la mancata produzione, da parte dell'Amministrazione, degli elementi integrativi richiesti in ordine alle procedure che hanno consentito di velocizzare la liquidazione di tale tipologia di indennizzi.

## RENDICONTO DELLA SPESA

*Missione 24: “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”*

*Programma 6: “Garanzia dei diritti dei cittadini”*

*Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti*

*Categoria di spesa: 5 (Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private)*

*CE2 3 (Altri trasferimenti); CE3 1 (Famiglie)*

*Capitolo di spesa: 1313*

*Denominazione: Somma da corrispondere a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo e per il mancato rispetto della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi comprese le spese lega*

*Art/PG: 1 (Gestione corrente.)*

*Norme di riferimento del capitolo: LEGGE 89/2001*

*Ordinativo diretto: n. 17648*

*Data pagamento: 18/11/2021*

*Importo pagato: 4.208,56 (Conto competenza)*

*Esercizio di provenienza: 2021*

*Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:*

Il titolo di spesa si riferisce al pagamento della somma di euro 4.208,56, liquidata a titolo di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, così come disposto con provvedimento della Corte d'Appello di Perugia dell'11 luglio 2016.

In particolare, in data 04 luglio 2012, ventuno ricorrenti presentavano ricorso alla Corte d'Appello territorialmente competente per vedere accertata l'eccessiva durata del processo già instaurato in data 07 luglio 2000 innanzi al TAR Lazio, finalizzato ad ottenere l'annullamento della graduatoria generale del concorso per l'avanzamento a scelta per esami anno 1998. Tale giudizio si concludeva con decreto di perenzione del 16 maggio 2014. Il processo innanzi al TAR durava complessivamente 14 anni, dalla data di presentazione del ricorso alla data di perenzione.

La Corte d'Appello di Perugia ha accertato che il giudizio svoltosi innanzi al TAR ha avuto una durata ragionevole per i primi tre anni, mentre non ha ritenuto congruo il restante periodo di 7 anni e 10 mesi fino al 16 marzo 2011 (data di scadenza dell'istanza di fissazione d'udienza che la parte avrebbe dovuto presentare ai sensi dell'art. 1, all.to 3, d.lgs. n. 104 del 2010).

Con riferimento ai criteri di quantificazione dell'indennizzo, la Corte d'Appello ha ritenuto equo parametrarlo in euro 500,00 per ogni anno di ritardo, posto che tale principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale “per i giudizi amministrativi il criterio di euro 500,00 per anno costituisce l'adeguato indennizzo per la violazione della durata ragionevole del processo e che da esso il giudice del merito possa discostarsi con adeguata motivazione evidenziando la specificità del caso” (Cass. Civ. 17674/2015; Cass. Civ. 21564/2015).

Per tale motivo è stato riconosciuto a ciascun ricorrente la somma di euro 3.916,00 (di cui 500,00 euro per 7 anni ed euro 416,00 per i restanti 10 mesi) oltre interessi dalla data di presentazione della domanda al saldo.

Il pagamento è stato effettuato in un'unica soluzione ed è comprensivo degli interessi legali, conteggiati dalla data di presentazione della domanda al saldo.

*Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa:*

Legge 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 “Diritto all'equa riparazione”; Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, art. 6.

*Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:*

Il decreto di impegno è stato assoggettato al controllo di regolarità amministrativo-contabile dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero.

## ATTENDIBILITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI

*Principali documenti esaminati:*

Sono presenti in atti: decreto di autorizzazione e impegno dell'8 novembre 2021; ordine di pagamento ad impegno contemporaneo; decreto della Corte d'Appello di Perugia dell'11 luglio 2016; ricorso ex art. 2 ss. legge 89/2001; relata di notifica al MEF; dichiarazione beneficiario e coordinate bancarie.

*Eventuali profili di criticità, esame della congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili:*

In sede di audizione è stato richiesto all'Amministrazione di relazionare riguardo al criterio di ripartizione tra il Ministero delle Finanze e il Ministero della Giustizia degli ordinativi di pagamento, aventi ad oggetto la liquidazione dell'equa riparazione a seguito di violazione del termine di ragionevole durata del processo, mentre all'UCB è stato chiesto di riferire in merito allo smaltimento dell'arretrato e alla carenza di personale evidenziata durante il contraddittorio.

Riguardo quanto richiesto all'Amministrazione non è pervenuta documentazione integrativa. Tuttavia, il Ministero, in sede di contraddittorio ha precisato che incidono sul Ministero dell'economia e delle finanze gli ordinativi di pagamento relativi ai lunghi processi svoltisi innanzi ai Tribunali Amministrativi, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti e alla Commissione Tributaria; viceversa rientrano nella competenza del Ministero della Giustizia gli ordinativi di pagamento riguardanti i lunghi processi di natura ordinaria.

Dall'altra parte, l'UCB ha trasmesso in data 24 febbraio 2022, con messaggio di posta elettronica, apposita relazione contenente i dati aggiornati circa l'andamento dello smaltimento dell'arretrato che ha comportato un consistente aumento degli ordini di pagare (nell'anno 2012 i titoli riscontrati dall'Uff. VII dell'Ufficio Centrale del Bilancio erano poco più di 6.000, mentre nel 2021 sono diventati quasi-20.500). Ed infatti, con decreto di ristrutturazione del Ministero, sono stati creati 3 nuovi uffici che si occuperanno della gestione del capitolo 1313, in luogo dell'Ufficio X che era l'unico competente ad emettere gli ordini di pagamento. A ciò, deve aggiungersi che l'Amministrazione ha proceduto a predisporre un portale che prevede una procedura automatizzata per l'inserimento delle richieste e l'inoltro della documentazione, nell'ottica di ridurre ulteriormente i ritardi nella liquidazione delle pratiche.

Tuttavia, l'UCB ha al contempo evidenziato che “*a fronte di un aumento del carico di lavoro registrato negli ultimi anni, si assiste ad una progressiva e generalizzata riduzione del personale*”, anche per effetto delle cessazioni intervenute e previste per i prossimi anni, auspicando per il futuro in un adeguato apporto del personale di modo da garantire la qualità del controllo e la continuità dell'espletamento della propria attività, nel rispetto della tempistica prevista dal decreto legislativo n. 123 del 2011 per il prescritto controllo di regolarità amministrativo-contabile, da effettuarsi entro trenta giorni.

*Conclusioni:*

Sulla base degli elementi di riposta forniti dall'Amministrazione, il procedimento di emissione dell'ordinativo di pagamento all'esame appare regolare.

## RENDICONTO DELLA SPESA

*Missione 24: “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”*

*Programma 6: “Garanzia Dei Diritti Dei Cittadini”*

*Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti*

*Categoria di spesa: 5 (Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private)*

*CE2 3 (Altri trasferimenti); CE3 1 (Famiglie)*

*Capitolo di spesa: 1313*

*Denominazione: Somma da corrispondere a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo e per il mancato rispetto della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi comprese le spese lega*

*Art/PG: 2 (Gestione pregressa.)*

*Norme di riferimento del capitolo: LEGGE 89/2001*

*Ordinativo diretto: n. 7019*

*Data pagamento: 18/05/2021*

*Importo pagato: 2.433,19 (Conto competenza)*

*Esercizio di provenienza: 2021*

*Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:*

Il titolo di spesa si riferisce al pagamento della somma di euro 2.433,19, liquidata a titolo di ulteriore equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, così come disposto con provvedimento della Corte d'Appello di Lecce del 24 marzo 2017.

In particolare, in data 16-20 gennaio 2004, l'istante promuoveva ricorso innanzi la Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Puglia, per vedere riconosciute alcune modifiche rispetto al proprio trattamento pensionistico. Il giudizio durava complessivamente 10 anni e 4 mesi e si concludeva con sentenza della Corte dei conti del 03 giugno 2014 di declaratoria di nullità del ricorso. Già nelle more della definizione del procedimento, in data 27 maggio 2008, la parte presentava un primo ricorso ex art. 3 legge 89/2001 per vedere indennizzati gli anni in esubero relativi al giudizio pensionistico introdotto innanzi la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Puglia. La Corte d'Appello di Bari, allora territorialmente competente, condannava il Ministero dell'Economie e delle Finanze al pagamento dell'indennizzo per danno non patrimoniale, che, sino alla data di presentazione del ricorso, per i 20 mesi successivi ai 3 anni, veniva quantificato in euro 2.000,00 oltre gli interessi dalla domanda al saldo.

Al netto del ritardo già precedentemente liquidato, la successiva sentenza della Corte d'Appello di Lecce accertava il protrarsi di una ulteriore irragionevole durata del processo di 5 anni e 7 mesi, disponendo a favore del ricorrente un ulteriore indennizzo della somma di euro 2.400,00 (400,00 euro ad anno), oltre interessi dalla data di presentazione della domanda al saldo.

Il pagamento è stato effettuato in un'unica soluzione ed è comprensivo degli interessi legali, conteggiati dalla data di presentazione della domanda al saldo.

*Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa:*

legge 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 “Diritto all'equa riparazione”; Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, art. 6.

*Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:*

Il decreto di impegno è stato assoggettato al controllo di regolarità amministrativo-contabile dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero

*Principali documenti esaminati:*

Sono presenti in atti: decreto di autorizzazione e impegno; ordine di pagamento ad impegno contemporaneo; ricorso ex art. 2 ss. legge 89/2001; decreto della Corte d'Appello di Lecce di rigetto; decreto della Corte d'appello di Lecce di accoglimento depositato il 24.03.2017; dichiarazione beneficiario e coordinate bancarie

## ATTENDIBILITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI

*Eventuali profili di criticità, esame della congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili:*

In sede di audizione è stato richiesto all'Amministrazione di relazionare riguardo al criterio di ripartizione tra il Ministero delle Finanze e il Ministero della Giustizia degli ordinativi di pagamento, aventi ad oggetto la liquidazione dell'equa riparaione a seguito di violazione del termine di ragionevole durata del processo, mentre all'UCB è stato chiesto di riferire in merito allo smaltimento dell'arretrato e alla carenza di personale evidenziata durante il contraddittorio.

Riguardo quanto richiesto all'Amministrazione non è pervenuta documentazione integrativa. Tuttavia, il Ministero, in sede di contraddittorio ha precisato che incidono sul Ministero dell'economia e delle finanze gli ordinativi di pagamento relativi ai lunghi processi svoltisi innanzi ai Tribunali Amministrativi, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti e alla Commissione Tributaria; viceversa rientrano nella competenza del Ministero della Giustizia gli ordinativi di pagamento riguardanti i lunghi processi di natura ordinaria.

Dall'altra parte, l'UCB ha trasmesso in data 24 febbraio 2022, con messaggio di posta elettronica, apposita relazione contenente i dati aggiornati circa l'andamento dello smaltimento dell'arretrato che ha comportato un consistente aumento degli ordini di pagare (nell'anno 2012 i titoli riscontrati dall'Uff. VII dell'Ufficio Centrale del Bilancio erano poco più di 6.000, mentre nel 2021 sono diventati quasi 20.500). Ed infatti, con decreto di ristrutturazione del Ministero, sono stati creati 3 nuovi uffici che si occuperanno della gestione del capitolo 1313, in luogo dell'Ufficio X che era l'unico competente ad emettere gli ordini di pagamento. A ciò, deve aggiungersi che l'Amministrazione ha proceduto a predisporre un portale che prevede una procedura automatizzata per l'inserimento delle richieste e l'inoltro della documentazione, nell'ottica di ridurre ulteriormente i ritardi nella liquidazione delle pratiche.

Tuttavia, l'UCB ha al contempo evidenziato che *“a fronte di un aumento del carico di lavoro registrato negli ultimi anni, si assiste ad una progressiva e generalizzata riduzione del personale”*, anche per effetto delle cessazioni intervenute e previste per i prossimi anni, auspicando per il futuro in un adeguato apporto del personale di modo da garantire la qualità del controllo e la continuità dell'espletamento della propria attività, nel rispetto della tempistica prevista dal decreto legislativo n. 123 del 2011 per il prescritto controllo di regolarità amministrativo-contabile, da effettuarsi entro trenta giorni.

*Conclusioni:*

Sulla base degli elementi di riposta forniti dall'Amministrazione, il procedimento di emissione dell'ordinativo di pagamento all'esame appare regolare.

## RENDICONTO DELLA SPESA

*Missione 29:* “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica”  
*Programma 7:* “Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio”  
*Titolo di spesa:* Titolo I - Spese Correnti  
*Categoria di spesa:* 2 (Consumi intermedi)  
*CE2 2 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 2 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)*  
*Capitolo di spesa:* 2696  
*Denominazione:* Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, ivi compresa la manutenzione della struttura della sede e quant'altro necessario alle esigenze della struttura stessa  
*Art/PG:* 1 (Manutenzione)  
*Norme di riferimento del capitolo:* LEGGE 94/1997

*Ordinativo diretto:* n. 162  
*Data pagamento:* 27/07/2021  
*Importo pagato:* 408.854,19 (Conto competenza)  
*Esercizio di provenienza:* 2021

*Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:*

Il titolo di spesa si riferisce al pagamento delle fatture emesse dalla Sogei S.p.A. nell'ambito del Piano IT 2020.

In particolare, le suddette fatture si riferiscono a due contratti sottoscritti da Sogei S.p.A. nell'esercizio delle attività previste dalla Convenzione sottoscritta tra il MEF, la Corte dei conti e la stessa Sogei S.p.A. con cui viene affidata a quest'ultima la realizzazione delle attività informatiche riservate allo Stato per il periodo dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2016, ai sensi del decreto legislativo n. 414 del 1997. La Convenzione è stata successivamente prorogata fino al completamento delle procedure relative alla stipula dell'accordo quadro previsto dall'art. 1, comma 297, della legge n. 190/2014, cui è attribuito il compito di disciplinare i servizi erogati e fissare i relativi costi, regole e meccanismi di monitoraggio, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Infine, con l'art. 1, comma 1126, della legge n. 205 del 2017 - legge di bilancio per l'anno 2018 è stato previsto che gli istituti contrattuali in essere tra MEF e Sogei S.p.A. dovessero essere prorogati fino al completamento delle procedure necessarie per la stipula di un nuovo atto regolativo.

In base alla suddetta convenzione è previsto che il pagamento a favore di Sogei può riguardare sia corrispettivi, per la remunerazione di attività direttamente svolte e prestate dalla società, sia rimborsi, nel caso in cui Sogei si sia avvalsa di fornitori esterni per l'approvvigionamento di beni e servizi informatici, mediante restituzione delle somme da questa anticipate. In ordine a quest'ultimo punto, l'art. 17 della Convenzione prevede espressamente che il rimborso al fornitore esterno avvenga a seguito di presentazione da parte di quest'ultimo di apposita fattura. Successivamente, il rimborso alla Sogei è effettuato a seguito dell'emissione da parte della società di propria fattura dopo redazione del verbale positivo di collaudo e dichiarazione attestante che i beni e servizi siano stati effettivamente acquisiti o resi.

*Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa:*

Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, “Attività informatiche dell'Amministrazione statale in materia finanziaria e contabile”; decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 4, comma 3-bis, “Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche”, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

*Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:*

Il decreto di impegno è stato assoggettato al controllo di regolarità amministrativo contabile dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero e il relativo decreto è stato registrato dall'Ufficio di controllo atti della Corte dei conti.

## ATTENDIBILITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI

*Principali documenti esaminati:*

Sono presenti in atti: convenzione; decreto di approvazione della convenzione; proroga della convenzione; decreto di impegno ad esigibilità pluriennale; decreto di pagamento; ordine di pagamento; elenco attività progetto e approvazione delle relative fasi; fatture.

*Eventuali profili di criticità, esame della congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili:*

In sede di contraddittorio, in ragione della intervenuta scadenza della Convenzione, è stato richiesto all'Amministrazione di fornire chiarimenti in ordine alle tempistiche di stipula di un nuovo atto regolativo.

L'Amministrazione ha richiamato in sede di riunione la intervenuta stipula del Disciplinare del 26 novembre 2020 avente ad oggetto la conduzione delle infrastrutture e l'erogazione dei servizi informatici del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con validità dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2025. Il documento è stato successivamente trasmesso dall'Amministrazione in data 21 febbraio 2022, mediante messaggio di posta elettronica; è stata trasmessa altresì la nota accompagnatoria di invio alla Corte dei conti e all'UCB relativa alla determina di approvazione del disciplinare con l'avvenuta registrazione del disciplinare stesso da parte della Corte dei conti il 31 dicembre 2020.

*Conclusioni:*

Sulla base degli elementi di risposta forniti dall'Amministrazione, il procedimento di emissione dell'ordinativo di pagamento all'esame appare regolare.

Tuttavia, appare necessario procedere alla stipula di una nuova convenzione con la società SOGEI, da anni prorogata.